



Comune di Dosolo
Provincia di Mantova

CONVENZIONE PER PROGETTO D' INTEGRAZIONE DI ALUNNO DISABILE ISCRITTO PRESSO ISTITUTO "B. RUSSELL" DI GUASTALLA (RE)

Nel giorno del mese di dell'anno 2018 presso la sede del Comune di Dosolo,

Tra

l'Amministrazione Comunale di Dosolo, C.F. 83000130209 rappresentata dal Sindaco Dott. Vincenzo Madeo nato a Catanzaro il 22/06/1948

E

Associazione "PRO. DI. GIO.: Progetti di Giovani", sita in Piazza Roma, 18 a Campagnola (Reggio Emilia) P.IVA 02046660359 rappresentata dal Direttore Dott. Lauro Menozzi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Dosolo conferisce all'Associazione di comuni "PRO.DI.GIO.: Progetto di Giovani", che accetta, l'incarico per il progetto d'integrazione degli alunni D.S., Z.S. e N.L., disabili, frequentanti l'Istituto "B. Russell" di Guastalla (RE) ma residenti nel Comune di Dosolo (MN) a fronte di una spesa complessiva di **€ 10.160,00** per n. 24 ore settimanali;

Art. 2 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è valida per il periodo dal 07/01/2019 al 07/06/2019. E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di Dosolo di recedere dal presente accordo nei casi di inadempienza elencati al successivo art. 10 senza che per questo l'Associazione assuntrice possa opporre pretese in termini di rimborsi od altra qualunque rivalsa aggiuntiva oltre il pagamento della quota dovuta.

La rescissione del presente accordo può avvenire con semplice lettera firmata dal Responsabile di Settore, che deve essere spedita a mezzo raccomandata con R.R. entro il quindicesimo giorno del mese alla cui scadenza si intende risolto il vincolo contrattuale.

E' esplicitamente escluso il tacito rinnovo dell'incarico.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Associazione si impegna a svolgere il progetto presso l'Istituto "B. Russell" di Guastalla attraverso obiettivi specifici per:

- favorire l'integrazione dello studente all'interno della classe;
- favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l'integrazione con i coetanei;
- promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale;
- facilitare i rapporti tra lo studente, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola;
- favorire la partecipazione dello studente nelle diverse attività scolastiche, facilitando l'espressione di bisogni e vissuti, valorizzando le risorse e le potenzialità.

In particolare le modalità di realizzazione del progetto saranno concordate con gli Istituti Superiori di Guastalla e l'Amministrazione Comunale.

Per la realizzazione del servizio l'Associazione fornirà le seguenti prestazioni:

- la supervisione, il monitoraggio e la valutazione di processo e di risultato sul progetto;
- fornitura di personale, in possesso di comprovata formazione ed esperienza attinente allo svolgimento dell'incarico;
- coordinamento e direzione del personale impiegato.

L'Istituto Superiore di Guastalla si farà carico dell'utilizzo della sede come luogo di svolgimento delle attività relative al progetto.

ART. 4 - AMMONTARE DEL COMPENSO

L'importo da riconoscere all'Associazione PRO. DI. GIO. per il Servizio di cui al precedente art. 1 è pari a complessivi **€ 10.160,00** per n. 24 ore settimanali.

Tale corrispettivo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 punto 20 del D.P.R. 633/72 in quanto trattasi di prestazione educative rese da Associazione per la quale l'Ente Locale ne riconosce la specifica attività educativa e formativa.

Trattasi di contributo erogato a Ente non Commerciale per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali ai sensi art. 143 comma 3 lettera B del D.P.R. 917/86.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota fissa "una tantum" dovrà essere effettuato senza necessità di ulteriore specifica richiesta entro il 30/06/2019.

Entro il 31.07.2019 l'Associazione dovrà presentare regolare rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale educativo utilizzato nel servizio, selezionato dall'Associazione, dovrà:

- essere in possesso di competenze, formazione ed esperienza specifica per il servizio in cui dovrà operare;
- eseguire le mansioni affidategli nei tempi e nei modi richiesti dal Direttore dell'Associazione e con quest'ultimo concordati;

L'Associazione inoltre si impegna a:

- garantire la continuità del personale e l'eventuale sostituzione dello stesso per assenze di lungo periodo;
- inviare l'elenco nominativo del personale impiegato per il sopracitato servizio;
- mantenere la più stretta disciplina fra il personale impiegato nel servizio e prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportassero in modo non corretto fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dalla legge 81/2008 – ex 626/94 – in materia di sicurezza dei lavoratori;
- impegnarsi al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro, normativo, previdenziale ed assicurativo.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Ente o a terzi.

Art. 8 - Sistema di controllo e monitoraggio

Il Comune è autorizzato ad attivare tutte le forme di controllo e verifica, circa l'attività svolta, con particolare riguardo:

- alla qualificazione del personale e al suo trattamento economico, giuridico, assicurativo e previdenziale.
- alla qualità del servizio svolto.

L'Associazione è tenuta a produrre al Comune il materiale informativo richiesto, la documentazione del progetto realizzato e a relazionare al termine del progetto, salvo la possibilità per il Comune di richiedere, rendicontazioni intermedie.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Il Comune di Dosolo, ai sensi dell'articolo 13 della Dlgs 30 giugno 2003, n 196, informa l'Associazione che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte del Comune di Dosolo (MN) nel caso di verificate inadempienze contrattuali o di insufficiente prestazione, previa comunicazione scritta da trasmettersi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Dott. Vincenzo Madeo)

.....

L'Associazione Appaltatrice
(Dott. Lauro Menozzi)

.....